



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

23 MAR. 2015

MAZZELLA

23.3.15

ND

DIP. 70 - DG. 02 - 00

Struttura tecnica di Missione Programmazione e Gestione Risorse Idriche
Via De Gasperi, 28

NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0185820 18/03/2015 10,39

Mitt. : A.S.C.4 Avvocatura

Rea. : 7002 Programmazione e Gestione dell...

Classifica : 4



CC- 5383/2012 - Avv. Balletta

Comune di Castelfranco in Misciano c/Regione Campania

Trasmissione sentenza n. 4766/2014

Corte App. Napoli -

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza notificata con formula esecutiva n. 4766/2014 della Corte di Appello di Napoli relativa al procedimento emarginato.

Giunta Regionale della Campania Struttura Tecnica di Missione "Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche" L.R. n. 16 del 07/08/2014 art.1 commi da 92 a 98
24 MAR 2015
PRESA IN CARICO

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

332/10

DATA 20/07/2016

S. 4766 / 14

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Napoli I bis Sezione Civile - nella persona dei magistrati:

dott. Renato LIPANI

Presidente

dott. Maria Silvana FUSILLO

Consigliere rel.

dott. Fulvio DACOMO

Consigliere

riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4157 del Ruolo generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2012 avente ad oggetto: "*opposizione a ordinanza ingiunzione*", passata in decisione all'udienza del 13/06/014 e vertente

179

Comune di Castelfranco in Miscano (BN), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli, c.so V. Emanuele, 142, presso lo studio dell'avv. Bruno Cajano, presso lo studio dell'avv. Bruno Cajano, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Balletta (BLLMRZ68T09A783U) in virtù di procura a margine dell'atto di appello;

APPELLANTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente *p.t.*, elettivamente domiciliata in Benevento, via Arco Traiano-Struttura Prov.le del Genio Civile, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Mandato (MNDGZL58L54A783T) in virtù di procura gen. 35093/02, in atti.

APPELLATA

Conclusioni

Appellante: in riforma della sentenza, accogliere l'opposizione, dichiararsi nulla e/o annullarsi l'ordinanza ingiunzione 332/010 emessa dalla GR della Campania-AGC 05 Ecologia-Tutela dell'Ambiente. Spese del doppio grado di giudizio.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDOP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

03 FEB 2015 1206

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia 91

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 23/07/2010 davanti al Tribunale di Benevento, il Comune di Castelfranco in Miscano (BN) propose opposizione ex art. 22, l. 689/1981 avverso il decreto della Giunta Regionale della Campania n. 332, emesso a suo carico il 22/06/010 e notificato il 25/06/010, a seguito del verbale di sopralluogo-prelievamento del 23/06/2005 dell'ARPAC-Dipartimento Tecnico di Benevento e del rapporto di prova n. 200501384 del 23/06/2005, con il quale si contestava l'illecito amministrativo consistente nel superamento dei valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue, in violazione dell'art. 54, co. 1, Dlgs. 152/1999 e della normativa regionale, e si ingiungeva al Comune opponente il pagamento entro 30 gg di € 20.335,48, oltre spese di notifica. Il Comune eccepì la prescrizione del diritto della Regione alla riscossione della sanzione per decorso del termine quinquennale stabilito dall'art. 28, l. 689/1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento per mancata notifica del verbale di accertamento-contestazione ex art. 14, l. 689/1981, la mancata notifica dell'esito delle analisi, in violazione dell'art. 15, l. 689/1981 e del diritto di difesa, con conseguente nullità dell'ingiunzione e sostenne, infine, l'eccessiva onerosità della sanzione comminata a sensi degli artt. 54, co. 1, e 61, Dlgs 152/1999. L'ente opponente chiese che fosse pronunciato l'annullamento del provvedimento. Ritualmente costituitasi, la Regione Campania chiese il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. In particolare, la Regione sostenne:- che non era decorso il termine di prescrizione, decorrente dal rapporto di prova del 15/07/05, essendo stata notificata l'ingiunzione il 22/06/010;- che erano infondate le eccezioni sollevate ex artt. 14 e 15, l. 689/1981 poiché un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale aveva assistito alle operazioni di prelievo effettuate presso l'acquedotto comunale ed era stato informato che il giorno successivo si sarebbe proceduto alle analisi dei campioni prelevati, come

risulta dal verbale sottoscritto anche dal funzionario comunale. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, la causa fu assegnata a decisione. Con sentenza n. 678 emessa il 03/05/2012, il Tribunale di Benevento rigettò l'opposizione e condannò il Comune alla refusione delle spese di lite.

Con atto di citazione notificato l'08/10/012, il Comune di Castelfranco in Miscano (BN) ha proposto appello contro tale sentenza e ha chiesto che, in riforma della stessa, la Corte accolga l'opposizione, annulli l'ordinanza ingiunzione impugnata e condanni l'opponente alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La Regione si è costituita e ha chiesto il rigetto dell'appello.

Con ordinanza del 31/05/2013, il Collegio ha sospeso l'esecutorietà dell'ingiunzione opposta. La causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Motivi della decisione

1- La sentenza impugnata, disattesa l'eccezione di prescrizione, ha ritenuto che la partecipazione di un funzionario comunale al prelievo dei campioni fosse idonea a salvaguardare il principio del contraddittorio sugli accertamenti tecnici e la piena dialettica tra la P.A. e il Comune e, pertanto, ha rigettato l'eccezione di estinzione della sanzione e di nullità del provvedimento di ingiunzione per mancata contestazione dell'illecito, proposta come motivo di opposizione dal Comune ingiunto e riproposta in appello. L'eccezione è fondata.

2- L'art. 15, co. 1 e 5, l. 689/1981 stabilisce che, laddove l'analisi dei campioni sia necessaria per l'accertamento dell'illecito amministrativo, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato con raccomandata AR l'esito delle analisi e stabilisce che la comunicazione equivale alla contestazione della violazione di cui all'art. 14, co. 1 della stessa legge. La mancata comunicazione all'interessato dei risultati dell'analisi comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la pena pecuniaria (art. 14, l. cit.),

attesa l'equiparazione legislativa (art. 15, co. 5, l. cit.) tra la contestazione della violazione nel caso in cui non vi è necessità di analisi e di comunicazione dei risultati delle analisi, e il caso in cui si proceda ad analisi o a revisione di queste. (giurisprudenza pacifica - v. *ex multis* Cass. 5250/011; id. 3415/011; id. 5384/011; id. 12999/010; id. 17290/06; id. 5882/07; id. 8756/1991).

In definitiva, la comunicazione delle analisi, prevista dall'art. 15, l. 689/1981, integra la contestazione della violazione di cui all'art. 14 della stessa legge, la quale consente al trasgressore di esercitare il proprio diritto di difesa (ad es., chiedendo il rinnovo delle analisi) e la facoltà prevista dalla legge di procedere al pagamento in misura ridotta. Il mancato invio dei risultati delle analisi rappresenta un vizio formale del procedimento d'irrogazione della sanzione, tale da determinare la nullità del provvedimento sanzionatorio.

3- Nella fattispecie in esame, è pacifico:- che il prelevamento dei campioni fu effettuato il 23/06/2005 dall'ARPAC-Dipartimento Tecnico di Benevento in presenza di un funzionario comunale che fu edotto dell'espletamento delle analisi in data 24/06/2005;- che il risultato delle analisi non fu inviato al Comune trasgressore, in violazione dell'art. 15 cit. In assenza di rituale contestazione dell'illecito, deve essere annullata l'ordinanza ingiunzione e deve essere dichiarata estinta l'obbligazione di pagare la pena pecuniaria, in applicazione della norma di cui all'art. 14, l. cit. e in accoglimento del relativo motivo di reclamo. Non ha pregio l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la presenza del funzionario comunale salvaguarderebbe il principio del contraddittorio, in presenza del chiaro e rigido dettato normativo.

3- Ne consegue, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento del provvedimento sanzionatorio opposto.

Le spese di lite sono poste a carico della Regione e sono liquidate in dispositivo secondo il DM 127/04 per il primo grado di giudizio e secondo il DM 55/014 per il secondo grado di giudizio.

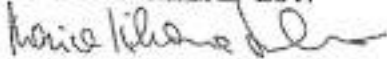
P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli, prima *bis* sezione civile, pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Castelfranco in Miscano (BN) contro la sentenza n. 678 emessa il 03/05/2012 dal Tribunale di Benevento, così provvede:

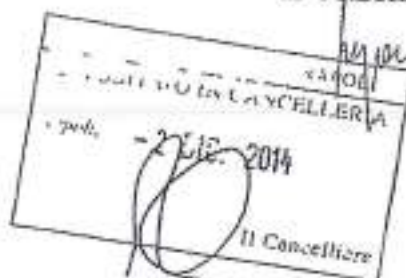
- In accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza appellata, annulla il decreto della Giunta Regionale della Campania n. 332, emesso il 22/06/010 a carico del Comune di Castelfranco in Miscano (BN);
- Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in complessive € 1.128,00 per il primo grado di giudizio e in complessive € 1.830,00 per il secondo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.

Così deciso in Napoli il 07/11/2014.

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - IN OMME DELLA LEGGE
Coma l'anno e tutti gli uffici di quella in corso
siano relativi al medesimo anno e tutti i
esecuzioni e piazze di quella in corso
di dati e tutti gli uffici di quella in corso
Forza Pubblica e l'ordinamento di quella in corso
legalmente stabilito
La presente copia corrisponde all'originale ed è
forma esecutiva di quella in corso del Sig. AVV.

BALLIETTA
procuratore di CONTRARIO DI CASTELFRANCO MASCANO (BN)
Napoli, il 20 GEN. 2015 F.B.

La presente copia corrisponde di n. 5 fogli è
conforme all'originale esecutivo rilasciato
in data 20 GEN. 2015
Napoli, 20 GEN. 2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Annella De Santis

[Handwritten signature]

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

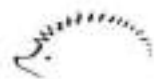
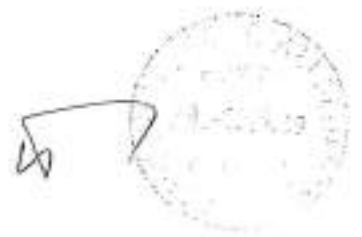
Io sottoscritto avv. Maurizio Balletta, nella qualità di difensore e procuratore del Comune di Castelfranco in Mescano (BN) in persona del Sindaco p.t. nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli R.G. n. 4157/12, giusta mandato in atti, essendo a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento nella seduta del 12.04.2010, previa iscrizione al n. 04/2015 del mio registro cronologico, ho notificato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.1.1994, n. 53, nella data indicata nel timbro postale, mediante spedizione di copia conforme all'originale munita di formula esecutiva della sentenza n. 4766/2014, pubblicata in data 2.12.2014, della Corte di Appello di Napoli- Sez. I-bis civile, in plico raccomandato a/r, come per legge, dall'Ufficio Postale di Benevento- Poste Centrali- a:

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81 (racc. a/r n. 76657017421-2);

avv. Maurizio Balletta



L'agente postale inserisce nella busta postale la copia conforme dell'atto notificato.





Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale
60 01 03 00

8/3/17 prot inf
23/03/17 gè in att. 5
2 me il 24/3/17
h

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 8073442 02/02/2017 11.04

Mitt. : Avvocatura Regionale

Rec. : 520508 UOD Tutela dell'acqua e gestione...

Classifico : 4.



DIP 52 DG 05 UOD 09

Direzione generale per l'ambiente e l'
ecosistema-Tutela dell'acqua e gestione
della risorsa idrica
Via De Gasperi,28
Napoli

N° Prat. : CC 5383/2012 Adv. Mandato

OGGETTO: Comune Castelfranco in Miscano c/Regione Campania

Appello sentenza 678/12 Trib. BN

Parere di congruità (sentenza n. 4766/2014)

Corte Appello Napoli

In relazione alla nota prot. 0013223 del 10/01/2017, si evidenzia che, per la pratica CC 5383/12, la parcella è congrua.

Il Dirigente di UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

cp

9/3/17 AGLI ATTI del
DATA 23/5/17 CONTEN 20 50

0

SA 24/05/2017

fonte: <http://l>


Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Il Dirigente
UOD 03 - 09

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0813223 10/01/2017 09,28
M44 - 520609 UOD Tutela dell'ambiente e gestione...
REG. - Residente, Lavoro, Personale
classifica : 0.1.23, Feccezia : 0 del 2013



00 5383/12
AW. MANIATO

03

Spett.le Avvocatura Regionale, all'Avvocato Capo
Avv. Maria D'Elia
us01@pec.regione.campania.it

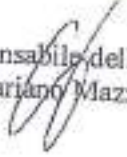
UOD 600103
Ambiente, Lavoro e Personale
Avv. Pasquale D'Onofrio
us01.uod03@pec.regione.campania.it

Oggetto: Sentenza n. 4766/2014 (CC n. 5383/2012) Comune di Castelfranco in Miscano.
Richiesta parere di congruità.

Premesso che in attuazione della DGR n. 1731 del 2006 per i titoli esecutivi, la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio deve concludersi con il pagamento, entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva alla Regione dell'atto giudiziario, così come previsto dall'art. 14 Dl 669/96 e s.m.i. e che si dovrà avviare l'istruttoria per il riconoscimento da quando è pervenuto l'atto giudiziario da parte dell'Avvocatura Regionale che, unitamente al titolo, trasmetterà la relazione circa l'esito del giudizio ed eventuale impugnazione del provvedimento giudiziario;
che con la nota prot. 2015.0278474 del 22.4.2015 del Direttore generale per le risorse finanziarie e successiva nota prot. 0506038 del 21/7/2015 del Capo dell'Ufficio Legislativo, è stato chiarito che ai fini del riconoscimento del debito occorre riportare negli atti istruttori in caso di provvedimento esecutivo ma non ancora passato in giudicato la dicitura "Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione", al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente;
che l'art. 475 del c.p.c. prevede la formula esecutiva del titolo;
al fine di avviare la procedura prevista all'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011 e alla detta DGR suddetta, verificata la documentazione agli atti, si chiede di rilasciare parere di congruità sulla nota prot. 0816301 del 15/12/2016 dell'Avv. Balletta, allegata.

A tal fine si prega di riscontrare tramite pec all'indirizzo dg.05.uod09@pec.regione.campania.it.
Per qualsiasi informazione si potrà contattare il funzionario dott. Mariano Mazzella tramite mail mariano.mazzella@regione.campania.it

Il Responsabile della P.O.
Dott. Mariano Mazzella




*La parere è congruo
per questo*

11 GEN 2017


Dott. G. Regliarulo

Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli - Tel 081-7963394
dg05.uod09@pec.regione.campania.it

Da: "Comune di Castelfranco in Miscano" <protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it>
A: "dg05.uod09@pec.regione.campania.it" <dg05.uod09@pec.regione.campania.it>
Cc: "avvmaurizioballetta@puntopec.it" <avvmaurizioballetta@puntopec.it>
Data martedì 13 dicembre 2016 - 11:02

nota aggiornamento IBAN15/12/16 *hanna*

distinta saluti

↙

Allegato(i)

nota regione campania.pdf (290 Kb)

*DATA
BASSO
20/12/16*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0816301 15/12/2016 10,13

Rett. : COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO...

Ass. : 520509 UOD Tutela dell'acqua a gestio...

Classifica : 6.1.23. Fascicolo : 6 del 2016





COMUNE di CASTELFRANCO in MISCANO

Provincia di BENEVENTO

Viale Roma, 12 - C.A.P. 82022

C.F. 82002270625 p.iva: 00437840622

iban: IT7000899775460000000052118

tel. 0824960066; fax 0824960297

sito internet: www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it

posta elettronica certificata: protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepc.it

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

e-mail: info@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it

Spett.le
Regione Campania
Direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema
dg05.uod09@pec.regione.campania.it

e p.c.

Spett.le
Avv. Maurizio Balletta
avvmaurizioballetta@puntopec.it

OGGETTO: RIF: VS. NOTA 763111 del 22.11.2016 - CORREZIONE RISCONTRO AVV. BALLETTA in MERITO ai RIFERIMENTI del C/C su cui PAGARE il DEBITO DERIVANTE dalla SENTENZA n. 4766/2014

Si rettifica la allegata nota dell'Avv. Balletta nella parte in cui fornisce gli estremi del conto corrente di questo Comune: il corretto IBAN sul quale effettuare il pagamento del 3.769,13 euro ivi indicati è, infatti, il seguente, acceso presso la tesoreria provinciale: IT82U0100003245421300304631

Distinti saluti

II RESPONSABILE
Avv. Antonio Pio Morcone

Comune di Castelfranco in Miscano
Provincia di Benevento

Prot. 2016/0004366 Uscita

del 13/12/2016

ore 8,56

Dest.: REGIONE CAMPANIA DIREZIONE GENERALE PER



Comune di Castelfranco in Miscano
Provincia di Benevento

Prot. 2016/0004366 Uscita

del 13/12/2016

ore 8,56

Dest.: AVV. MAURIZIO BALLETTA



STUDIO LEGALE
Avv. MAURIZIO BALLETTA
VIA GUGLIELMO DA TOCCO, N. 4/L - 82100 BENEVENTO
TEL. E FAX. 0824.312385 - CELL. 347.7288934
E-MAIL wildluc@tin.it PEC avvmaurizioballetta@giusticepec.it

Regione Campania
DG Ambiente e Tutela ecosistema
UOA 03-09
dg.05.uod09@pec.regione.campania.it

p.c.
Comune di Castelfranco in Miscano
protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it

Oggetto: Sentenza Corte di Appello di Napoli n. 4766/2014,
Comune di Castelfranco in Miscano c. Regione Campania-
riscontro vs nota 2016.763111 del 22.11.2016.

Con riferimento all'oggetto, comunico quanto segue:

- con **sentenza n. 4766/2014**, pubblicata il 2.12.2014, la sezione civile I-bis della **Corte di Appello di Napoli** definiva il giudizio RG n. 4157/12 e condannava la Regione Campania alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 1.830,00 per il primo grado di giudizio ed € 1.128,00 per il secondo grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfetarie;
- in data 29.1.2015, detta sentenza veniva notificata in copia conforme munita di formula esecutiva alla Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., che la riceveva il successivo 3.2.2015;
- a tutt'oggi, pur essendo inutilmente spirato il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/96 come modificato dall'art. 147 della L. 388/00, il Comune di Castelfranco in Miscano non ha ricevuto alcun pagamento;
- **il Comune di Castelfranco in Miscano è pertanto, allo stato, creditore delle seguenti somme:**
 - a) € 2.958,00 liquidati in sentenza per spese del doppio grado;
 - b) € 443,70 per spese generali 15% ex art. 13 DM 55/14;



- c) € 136,07 per Cassa Avvocati al 4%;
- d) € 7,70 per notifica titolo esecutivo;
- e) € 206,00 per rimborso del contributo unificato iscrizione a ruolo, spettante ex art. 13, comma 6-bis, dpr 115/02, introdotto dall'art. 2, comma 35 bis, lett. e) d.l. 138, nella versione integrata dalla legge di conversione n. 148/11;
- f) € 17,66 per interessi legali decorrenti dal 4.6.2015, 121° giorno successivo alla notifica del titolo esecutivo, a tutt'oggi;

- Tanto premesso,

1. la Regione Campania deve pagare al Comune di Castelfranco in Miscano la **somma complessiva di € 3.769,13** (Tremilasettecentosessantanove/13);
2. il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Castelfranco in Miscano IBAN IT5020855375651090000310023
3. i dati fiscali dell'Ente sono i seguenti: Comune di Castelfranco in Miscano, via Roma, Casa Comunale, Castelfranco in Miscano (BN) C.F.: 82002270625 -P.IVA: 00437840622.

Cordiali saluti.

Si raccomanda l'urgenza del pagamento, considerato il tempo trascorso, avvertendo che in caso di ulteriore ritardo il Comune sarà costretto ad agire per l'ottemperanza, avendo peraltro questo difensore già predisposto gli atti all'uopo occorrenti.

Benevento, 29.11.2016.

Avv. Maurizio Balletta



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema
Il Dirigente
UOD 03 - 09

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0763111 22/11/2016 15,88

DATA: 22/11/2016 15,88

PER: AVV. MAURIZIO BALLETTA

Classificato: 2-1-23. Punteggio: 5 dal 2016



Spett.le Avv. Maurizio Balletta

mail: avvmaurizioballetta@puntopec.it

Oggetto: Sentenza n.4766-2014 Comune di Castelfranco in Miscano. Richiesta dati.

Al fine di avviare la procedura prevista all'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011 e alla DGR n. 1731/2006, relativa al riconoscimento di debito fuori bilancio inerente l'atto in oggetto, lo Scrivente ha necessità di quantificare correttamente le spettanze dovute in base al titolo esecutivo. Ai fini della successiva richiesta all'Avvocatura regionale ed acquisizione dei necessari pareri di congruità sui detti conteggi presentati da controparte.

A tal fine si invita a presentare la parcella proforma da liquidare il tutto tramite pec all'indirizzo dg.05.uod09@pec.regione.campania.it.

Per qualsiasi informazione si potrà contattare il funzionario dott. Mariano Mazzella tramite mail mariano.mazzella@regione.campania.it

Il Responsabile della P.O.
Dott. Mariano Mazzella

Comune di Castelfranco in Miscano
Provincia di Benevento

Prot. 2016/0004206 Ingresso
del 29/11/2016 ore 13,23
MIL: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA DIREZIO



Dott. G. Pagliarulo

Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli - Tel 081-7963394 - Fax 081-7963060
dg05.uod09@pec.regione.campania.it

Comune di Castelfranco in Miscano

Da: <avvmaurizioballetta@puntopec.it>
A: <dg05.uod09@pec.regione.campania.it>
Cc: <protocollo.castelfrancoinmiscano@asmepec.it>
Data invio: martedì 29 novembre 2016 13.00
Allega: conteggioCastelfrancoinMiscano.pdf, notaRegioneCastelfrancoinMiscano.pdf
Oggetto: Re: Sentenza n. 4766-2014 Comune di Castelfranco in Miscano.Richiesta dati
IN RISCONTRO ALLA Vs NOTA SI ALLEGA IL CONTEGGIO DELLE SOMME DOVUTE AL COMUNE DI
CASTELFRANCO IN MISCANO, CON INDICAZIONE DI IBAN E DATI FISCALI
Saluti

AVV. MAURIZIO BALLETTA

Da: "dg05.uod09@pec.regione.campania.it" dg05.uod09@pec.regione.campania.it
A: "avv. Maurizio Balletta" avvmaurizioballetta@puntopec.it
Cc:

Data: Tue, 29 Nov 2016 09:31:05 +0100

Oggetto: Sentenza n. 4766-2014 Comune di Castelfranco in Miscano.Richiesta dati

> Trasmissione nota prot. n. 0763111 del 22/11/2016

29/11/2016

